

SINTESI INTERPELLI MAGGIO 2024

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 117 del 28/05/2024

Conferimento di quote OICR PIR Compliant in PIR Alternativi – Articolo 1, comma 101, legge 11 dicembre 2016, n. 232

Nel caso di specie, una "Cassa" (ente di previdenza obbligatoria, di cui al Decreto Legislativo 20 giugno 1994, n. 509, che ai fini fiscali si qualifica come un ente non commerciale) intende conferire in appositi PIR Alternativi le quote dei FIA presso le SGR che li hanno istituiti e presso i quali sono già detenuti nel regime del risparmio amministrato. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver commentato la normativa di riferimento, ha specificato che in caso di investimenti in quote di OICR, "stante la presunzione di cessione a titolo oneroso diretta ad escludere dal regime agevolato i redditi maturati fino alla data del conferimento nel PIR" i valori da considerare per la determinazione del reddito sono quelli alla data del conferimento. Per gli OICR non quotati, il valore di conferimento coincide con quello rilevabile dall'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento, mentre il valore di acquisto coincide con il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote alla medesima data. Per effetto della presunzione di cui al comma 101 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017, le SGR sono tenute ad applicare le ritenute alla fonte sugli eventuali redditi di capitale maturati alla data del conferimento.

Prassi correlata: Circolari 26 febbraio 2018, n. 3/E, 29 dicembre 2021, n. 19/E e 4 maggio 2022, n. 10/E: in tali documenti di prassi è confermato (come nell'Interpello in rassegna) che il soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva è l'intermediario presso il quale lo strumento oggetto di conferimento è originariamente detenuto.

Risposta n. 116 del 24/05/2024

Unico conferimento di partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà in una newco holding unipersonale – applicabilità del regime di realizzo controllato – articolo 177, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Nel caso di specie, il soggetto Istante detiene in piena proprietà una quota di partecipazione in una Società pari al 55% del capitale sociale, e in nuda proprietà una quota pari al 35%, di cui titolare del diritto di usufrutto (con annessi dei diritti di voto e diritto di percezione agli utili) è suo padre. Il soggetto Istante vorrebbe procedere al conferimento di tutte le azioni detenute in tale Società in una newco holding interamente partecipata da sé stesso, che all'esito del conferimento rileverebbe un aumento del patrimonio netto pari al valore di carico fiscale delle partecipazioni in capo al soggetto conferente. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato la ratio della normativa in commento, ha specificato che all'unica operazione di conferimento della totalità delle quote detenute dall'Istante nella Società in una newco holding partecipata interamente dallo stesso è applicabile il regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni posti dalla norma.

Prassi correlata: Risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, nella quale è stato chiarito che qualora la quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento complessivamente integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell'art. 177 comma 2-bis del TUIR, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del realizzo controllato; la quota in nuda proprietà deve essere ragguagliata con i coefficienti di cui al D.M. 20.12.2022 ai fini di determinare, in funzione dell'età dell'usufruttuario, il valore della nuda proprietà. Si veda anche la Circolare 17 giugno 2010, n. 33/E.

Risposta n. 113 del 23/05/2024

Canone di concessione ex articolo 1, comma 530, lettera b) della legge n. 266 del 2005 – compensazione con crediti d'imposta agevolativi – articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997

L'Interpello ha precisato che il soggetto Istante - concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento - potrà compensare le somme a debito di carattere non fiscale (per l'intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate, cfr. art. 1, comma 530, lettera b) della Legge n. 266/2005) con i crediti di imposta agevolativi, maturati da soggetti terzi, derivanti dagli interventi elencati all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020. A tal fine, viene ricordato che il principio della compensazione dei versamenti, previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, è stato esteso non solo ai tributi e alle altre entrate oggetto della dichiarazione unificata, e ad altre eventuali fattispecie speciali, ma ad ogni altra entrata, anche di carattere non fiscale o parafiscale, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di entrate dovute sulla base di dichiarazione o denuncia, ovvero di atto proveniente dall'ente creditore.

Prassi correlata: Risoluzione 6 settembre 2007, n. 239/E, che ha istituito il codice tributo 5185 per consentire il versamento del canone di concessione in oggetto attraverso il modello F24; Interpello n. 435/2022.

Risposta n. 111 del 21/05/2024

Liquidazione IVA di gruppo – divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti – art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022

Si chiedono chiarimenti in relazione al recupero di un credito IVA riversato in sede di definizione delle liti pendenti. Nel caso di specie, il soggetto Istante dal 2017 partecipa in veste di controllante ad una nuova liquidazione IVA di gruppo, con società diversa da quella che aderiva all'IVA di gruppo nel 2005. In particolare, il dubbio interpretativo origina dalla circostanza che il credito IVA sebbene sorto nel 2004 si sia rigenerato (e dunque sia utilizzabile in detrazione), a seguito del riversamento eseguito nel 2023 a definizione delle pendenze in essere, quando è in corso una nuova procedura di liquidazione IVA di gruppo, rispetto alla quale le regole vigenti vietano di far confluire crediti pregressi. L'Agenzia delle Entrate - dopo aver specificato che l'eccedenza IVA computabile in detrazione a seguito del riversamento operato nel 2023 non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l'ha maturata finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo – ha precisato che qualora sia già stata presentata una dichiarazione IVA/2024 per il periodo di imposta 2023 con imputazione del credito IVA alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, la stessa andrà tempestivamente sostituita ovvero integrata per non incorrere nell'indebito utilizzo del credito.

Prassi correlata: Risoluzione 18 febbraio 2014, n. 21/E

Risposta n. 110 del 21/05/2024

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Imposta sulle assicurazioni

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la garanzia offerta in occasione della vendita di veicoli usati - nel caso di specie, la Società Istante gestisce nell'ambito del Gruppo una serie di sistemi di garanzia, tra cui un particolare schema di garanzia associato alla vendita di veicoli usati effettuata da altre società del Gruppo per la copertura dei costi inerenti alla riparazione di eventuali guasti meccanici e/o elettrici riscontrati sui veicoli usati venduti - non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni, di cui alla Legge n. 1216 del 1961. Inoltre, il contratto di assicurazione stipulato dalla Società Istante con una compagnia estera autorizzata ai fini della copertura delle perdite finanziarie che potrebbe subire a fronte dei lavori di riparazione dei veicoli usati coperti da piani di garanzia per guasti meccanici e/o elettrici, rimborsati ai clienti finali non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in assenza del presupposto territoriale – cfr. lettera e) dell'art. 1 della Legge n. 1216 del 1961.

Risposta n. 109 del 21/05/2024

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 – art. 1, co. 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 – bene agevolabile – requisito della "novità" – acquisto di bene già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio – non spettanza

Il dubbio interpretativo concerne la possibilità di riconoscere in capo al soggetto Istante la fruizione del Credito d'imposta 4.0 nel caso di acquisto di un bene strumentale (un Impianto) già utilizzato dallo stesso precedentemente all'acquisto, in base ad un Contratto di noleggio, senza soluzione di continuità. L'Interpello ha specificato che il tenore letterale delle disposizioni previste in materia porta a escludere che in caso di noleggio il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare dell'agevolazione. Infatti, l'utilizzo del bene in data precedente al suo acquisto comporta che lo stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente. Verrebbe a mancare, dunque, l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento, essenziale ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Prassi correlata: Interpello n. 63 del 3 febbraio 2022; Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021; Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico (in tale documento di prassi è stato precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper-ammortamento sono i proprietari o i locatari finanziari, nel caso di acquisto tramite leasing finanziario. Sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante).

Risposta n. 106 del 16/05/2024

Dispositivo copertura letti ospedalieri con filtro – Aliquota IVA applicabile

La Società Istante ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere. È sua intenzione produrlo e commercializzarlo con la denominazione "ALFA CLP" (CLP sta per Copertura Letto Paziente). A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, alle cessioni del prodotto in questione deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico. Inoltre, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1-ter.1 della Parte II-bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.

Prassi correlata: Per quanto concerne le barelle biocontenitive, nell'Interpello n. 99 del 2021 è stata riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 5%, in quanto rientranti tra i «carrelli per emergenza» a cui sono associati i codici TARIC ex 8713 9000 ("Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione") ed ex 9402 9000 ("Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria").

Risposta n. 105 del 16/05/2024

Rimborsi "pro quota" di capitale OICR e obbligo di reinvestimento – Investimento qualificato – Art. 1, comma 91, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Nel caso di specie, una Cassa (ente di previdenza obbligatoria che si qualifica come un ente non commerciale) ha sottoscritto quote di un FIA, operante nel settore del private debt. Il General Meeting Shareholders del FIA ha approvato una modifica al relativo regolamento, al fine di prevedere che gli investimenti, diretti e indiretti, saranno effettuati prevalentemente in società residenti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della prevalenza degli investimenti qualificati deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione di offerta; non assume rilievo la politica di investimento in concreto realizzata dal fondo. Con riferimento ai rimborsi pro quota di capitale disposti su iniziativa del gestore che non comportano l'annullamento delle quote del FIA oggetto di investimenti qualificati, la Cassa potrà continuare a beneficiare del regime agevolativo previsto in materia (cfr. art. 1, commi da 88 a 96, della Legge di bilancio 2017), a condizione che il FIA rispetti i vincoli previsti dalla normativa anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale.

Prassi correlata: Circolare 27 aprile 2016, n. 14/E e del 26 febbraio 2018, n. 3/E; Interpello 6 ottobre 2021, n. 667/E.

Risposta n. 104 del 13/05/2024

Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

Nell'Interpello è commentato il regime di non imponibilità previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto-legge n. 351/2001, in relazione ad un Fondo Pensione di diritto canadese che possiede gli stessi requisiti sostanziali e la stessa finalità di investimento di un fondo pensione italiano (la Società che amministra e gestisce il Fondo Pensione è sottoposta a vigilanza prudenziale). Tale Fondo Pensione intende effettuare, per il tramite di un Veicolo, un investimento nelle quote di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso italiano riservato a investitori professionali gestito da una società di gestione del risparmio di diritto italiano autorizzata e vigilata da Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate – dopo aver specificato che il regime di non imponibilità in parola si applica anche qualora l'investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list (cfr. Risoluzione 18 luglio 2013 n. 54/E, nonché gli Interpelli del 16 giugno 2021, n. 409, del 4 ottobre 2021, n. 652 e del 6 aprile 2023, n. 285) – ha precisato che ai proventi distribuiti dal Fondo Immobiliare Italiano si applica il regime di esenzione. A tal fine, è necessario che venga fornita un'autocertificazione del Fondo Pensione canadese che attesti la residenza dello stesso in Canada, nonché l'attestazione dalla quale si evince il soddisfacimento del requisito della vigilanza prudenziale

Prassi correlata: Risoluzione n. 54/E del 2013; Risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E.

Risposta n. 101 del 10/05/2024

Costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991 – Regime transitorio – Articolo 14, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che, nel caso di specie, la Società Istante non ha indicato i dati relativi al valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia nel modello Unico 99 SC, con la conseguenza che non potrà essere utilizzato come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base di tale perizia. Come chiarito nella Circolare n. 165/E del 1998, tale perizia doveva essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata, e il valore periziato doveva essere indicato unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia nella dichiarazione dei redditi della società relativa al periodo in corso al 1° luglio 1998, e resa nota ai soci (cfr. anche la Circolare n. 189/E del 1999, risposta 4.1).

Prassi correlata: Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E e risposte a quesiti nelle Circolari 16 luglio 1998, n. 188/E e 21 settembre 1999, n. 189/E, che hanno commentato il c.d. regime transitorio, previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Nella Circolare n. 165/E del 1998 è stato evidenziato che la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 461/1997 ha in parte modificato sia i presupposti di carattere oggettivo che le aliquote applicabili alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, sia qualificate che non qualificate.

Risposta n. 100 del 3/05/2024

Versamento IVA – Immissioni in consumo da deposito fiscale di prodotti energetici – Articolo 1, commi da 937 a 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale di prodotti energetici (ad esempio, gasolio ad uso autotrazione). In particolare, il quesito posto concerne la detrazione dell'IVA versata all'atto della immissione in consumo dal deposito fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare n. 18/E del 7 agosto 2019, paragrafo 5, nella quale è stato precisato che nell'ipotesi in cui l'estrazione avviene da parte dello stesso soggetto passivo che ha realizzato l'acquisto intracomunitario, tale soggetto è tenuto a documentare l'estrazione mediante l'integrazione del documento originario, e ad annotare la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse senza far concorrere la relativa imposta nella liquidazione di periodo, essendo stata già versata direttamente all'Erario.

Prassi correlata: Risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018, nella quale è stato istituito il codice tributo "6044" per il versamento dell'IVA tramite il Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. "F24 ELIDE"), e sono state fornite indicazioni in merito alla compilazione dello stesso.